



## COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo  
24050 P.zza Garibaldi 2  
P.Iva 00709980163

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L.  
160/2019

L'anno **2020** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
CONTI GIANLUIGI	Sindaco	X	
BOSIS SARA MARIA	Consigliere	X	
GIOBBI SAMANTHA ANTONIA	Consigliere	X	
SASSI BRUNA	Consigliere	X	
ROSSONI DINO	Consigliere	X	
MAGRI CONSUELO	Consigliere	X	
GAMBA BARBARA	Consigliere		X
RIZZI ANDREA	Consigliere	X	
GALLI GIUSEPPE BATTISTA	Consigliere	X	
BELOTTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
VEGINI SAMUELE	Consigliere	X	
PEZZOLI GIANMARIA	Consigliere	X	
OBERTI MICAELA MARIA	Consigliere	X	

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Franca Moroli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gianluigi Conti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco cede la parola all'Ass. Bosis per l'introduzione del punto all'ordine del giorno n. 5.

Viene illustrato il Regolamento precisando che, a fronte della eliminazione della TASI è necessario adottare un nuovo regolamento che, ricalcando la normativa, disciplina comunque alcune casistiche particolari e va adottato entro il 30 giugno.

Il Cons. Pezzoli chiede chiarimenti sul perché siano stati tolti dal Regolamento i casi di emergenza sanitaria, di cui all'art. 7, comma 2, e relativamente all'art. 2 auspica una riduzione dei valori delle aree fabbricabili essendo stagnante il mercato.

Risponde dettagliatamente l'Ass. Bosis.

Il Cons. Vegini chiede chiarimenti sul comodato d'uso ai parenti e fa richiesta di introdurre il 50% di sconto per il comodato a genitori e figli.

L'ass. Rossoni risponde precisando che la vigente Legge Finanziaria 2019, prevale sul Regolamento e quindi non vi è vuoto normativo.

Al termine il Cons. Pezzoli precisa che il vecchio regolamento era più puntuale, quindi per il nuovo sarebbe stato opportuno disciplinare tutto, in modo da facilitare la comprensione da parte dei cittadini, senza rimandi alle leggi per i casi non contemplati nel regolamento.

Al termine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.42 del T.U.E.L. e sm.i.;

**VISTA** la L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

**VISTO** l'art. 1 della citata legge, che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. n. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

**VISTO** l'art. 1 della L.n. 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari quali, a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

**VISTO** l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.n. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 anche per l'IMU;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L.n.160/2019;

**VISTO** il D.M.E.F. del 12/12/2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/12/2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;

**VISTO** l'art. 1, comma 779, della L.n. 160/2019, ai sensi del quale:

*“Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;*

**VISTO** il nuovo Regolamento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U.E.L. e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 del T.U.E.L.;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Belotti, Vegini, Pezzoli, Oberti), contrari n. 0, resi in forma palese,

### **DELIBERA**

Di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Unica (ai sensi della Legge 160/2019” come da allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma;

Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Belotti, Vegini, Pezzoli, Oberti), contrari n.0, resi in forma palese, vista l’urgenza di rendere nota ai cittadini la nuova disciplina,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. e s.m.i.

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 29/06/2020

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 29/06/2020

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Dott. Gianluigi Conti

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Franca Moroli

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo Ente.
- E' stata data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.

Ghisalba , 10/07/2020

F.to Il Messo Comunale  
Elisa Cuzzocrea

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000.

F.to Segretario Comunale  
Dott.ssa Franca Moroli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Ghisalba 13/07/2020

Segretario Comunale  
Dott.ssa Franca Moroli



# COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo  
24050 P.zza Garibaldi, 2 - partita IVA 0070 9980 163  
tel. 0363/944.522 - fax 0363/944.524 – e-mail: ragioneria@comuneghisalba.it

*Allegato alla deliberazione  
C.C. n. del 29/06/2020*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLO SCHEMA DI  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)  
AI SENSI DELLA L. 160/2019**

Il Revisore dei Conti del Comune di Ghisalba Dott.ssa Veronica De Angeli nominata con deliberazione C.C. n. 54 del 25/10/2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e smi

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare inerente l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della Legge 160/2019";

Visto lo schema di "Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della Legge 160/2019";

Vista la normativa in materia vigente;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione consiliare inerente l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della Legge 160/2019".

Ghisalba, 19/06/2020

IL REVISOR DEI CONTI  
(Dott.ssa Veronica De Angeli)

**COMUNE DI GHISALBA  
(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  
(AI SENSI DELLA L.160/2019)**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili ____	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	3
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili ____	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	5
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento _____	5
Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato _____	5
Articolo 9 - Versamenti minimi _____	5
Articolo 10 – Interessi moratori _____	5
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione _____	6
Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento _____	6

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai regolamenti comunali e alle altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

## **Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure

per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

#### **Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

## **Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## **Articolo 7 - Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi provvedono:
  - a) al versamento dell'imposta dovuta dal *de cuius* entro la scadenza di legge successiva alla data del decesso;
  - b) al versamento dell'imposta a loro carico entro la fine del mese successivo a quello della registrazione della denuncia di successione.Qualora la denuncia di successione venga presentata oltre il termine di legge l'Ufficio Tributi procederà all'accertamento dell'importo a carico degli eredi, tenendo conto dei termini disciplinati dalla lett. b) del presente articolo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

## **Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

## **Articolo 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 10 - Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

### **Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.